

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN POLONIA

I quesiti che si pongono gli investitori stranieri interessati ad operare in Polonia generalmente sono i seguenti:

- quali società si possono costituire in Polonia?
- ci sono delle discipline speciali applicate nel caso di capitale straniero?
- quali sono i requisiti concernenti il numero dei soci nonché gli organi societari?

Con questo documento siamo lieti di esporVi i requisiti necessari per la costituzione di una s.r.l. in Polonia.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Per l'esercizio di attività economiche in Polonia generalmente gli operatori scelgono di costituire una società a responsabilità limitata. Questo tipo di società può essere costituita da uno o più soci, tuttavia una s.r.l. non può essere costituita esclusivamente da un'altra s.r.l. con un socio unico. I soci non rispondono personalmente per le obbligazioni societarie; comunque sono obbligati a versare il capitale sociale che non può essere inferiore a PLN 5.000 (c.a. EUR 1.200 al 24 settembre 2011). La società a responsabilità limitata risponde soltanto con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Inoltre è anche soggetta a IRPEG.

La società a responsabilità limitata viene costituita attraverso l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- redazione dell'atto costitutivo della società per atto notarile,
- versamento dell'intero capitale sociale prima del deposito della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese,
- nomina degli organi sociali,
- registrazione nell'apposito registro delle imprese.

La s.r.l. acquista personalità giuridica nel momento della registrazione nel registro delle imprese. Tuttavia la s.r.l. può svolgere la sua attività fino a 6 mesi prima della

sua registrazione sotto forma di "s.r.l. in fase di organizzazione". Anche se teoricamente tale tipo di società può legittimamente agire per la stipulazione di validi contratti, nei casi concreti la gestione di una s.r.l. in fase di organizzazione può presentare delle difficoltà di natura pratica.

2. COSTITUZIONE

- (1) Il primo adempimento per costituire una s.r.l. in Polonia è la sottoscrizione dell'atto costitutivo per atto notarile che deve avvenire in Polonia in presenza di un notaio. Contestualmente è necessario sottoscrivere una dichiarazione avente ad oggetto i conferimenti delle quote.

L'atto costitutivo deve indicare:

- la denominazione e la sede della società;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale, specificata nella Classificazione Polacca delle Attività (*PKD*), sostanzialmente simile alla Classificazione Europea dell'Attività;
- la durata della società, se costituita per un tempo determinato;
- l'ammontare del capitale sociale;
- la specificazione espressa nel caso in cui un socio può avere più di una quota;
- il numero e il valore nominale delle quote sottoscritte da ciascun socio.

In pratica è consigliabile che l'atto contenga, oltre che il contratto di società, una deliberazione di nomina del primo Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui ciò sia previsto dal contratto di società.

L'atto viene redatto in lingua polacca e nel caso in cui i soggetti firmatari non conoscano tale idioma, sarà necessaria la presenza di un traduttore giurato al fine di assicurare la comprensione del contenuto degli atti. Inoltre, se uno dei soci è una persona giuridica, è richiesta una visura camerale dell'apposito registro delle imprese, dalla quale si evinca la facoltà della persona firmataria a rappresentare la persona giuridica.

A tal punto della procedura sarà opportuno che i neominati amministratori richiedano al notaio l'autenticazione delle loro firme successivamente necessaria per la registrazione della società. L'autentica delle firme può essere contestuale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- (2) Il secondo adempimento consiste nel sottoscrivere il capitale sociale. Successivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione rilasceranno in forma scritta una dichiarazione attestante che il capitale sociale è stato interamente versato.
- (3) In ultimo è necessario predisporre la domanda di registrazione nel Registro Nazionale delle Società (KRS). La domanda viene compilata su appositi moduli corredati dai seguenti allegati:
 - una dichiarazione sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sul versamento dell'intero capitale sociale;
 - la lista dei soci firmata da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - le firme autenticate dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - i nomi, cognomi e indirizzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- (4) Assieme alla domanda di registrazione della società è necessario depositare:
 - ✓ la domanda di rilascio del numero statistico (REGON) emesso dall'Ufficio statistico centrale,
 - ✓ la domanda di rilascio del numero di identificazione fiscale (NIP),
 - ✓ la notifica all'Istituto delle Assicurazioni sociali. E' il Tribunale del Registro che provvede a trasmettere le suddette domande all'apposito Ufficio fiscale nonché all' Ufficio statistico centrale. Una volta ottenuti i numeri identificativi sopra indicati, Tribunale del Registro (KRS) provvederà a notificare tali informazioni all'Istituto delle Assicurazioni sociali.

3. ATTO COSTITUTIVO (STATUTO)

L'atto costitutivo può limitarsi soltanto a indicare i requisiti di cui al punto 2 del presente memorandum oppure contenere diverse altre disposizioni. E' consigliabile

che le disposizioni relative all'amministrazione della società siano disciplinate in modo dettagliato, includendovi la precisa divisione dei poteri tra il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci e il Collegio sindacale (se nominato). Per alcune deliberazioni del CdA è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Le deliberazioni che richiedono l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci dovranno essere indicate nell'atto costitutivo. Inoltre, a nostro avviso, risulta di particolare utilità includere nell'atto costitutivo alcune soluzioni che facilitino il funzionamento della società nonché contribuiscano a ridurre i costi.

(a) Denominazione, sede e oggetto sociale

L'atto costitutivo include la denominazione della s.r.l., la sede e l'attività che costituisce l'oggetto sociale.

E' da sottolineare che i soci concordano la denominazione sociale che può essere liberamente scelta e deve distinguersi da quelle degli altri imprenditori che operano sullo stesso territorio. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata, cioè "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", abbreviata come "Sp. z o.o.".

L'oggetto sociale deve essere definito secondo la classificazione delle attività, che sostanzialmente è la medesima della Classificazione Europea delle Attività.

(b) Capitale sociale, valore delle quote

Il capitale sociale minimo è di PLN 5.000. (c.a. EUR 1.200 al 24 settembre 2011) e può essere versato in conferimenti in denaro oppure in natura.

Il valore nominale di una quota sociale non può essere inferiore a PLN 50. Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di valore uguale o diseguale. L'atto costitutivo della s.r.l. deve espressamente specificare la facoltà di un socio di essere titolare di una o più quote. Nel caso in cui è possibile avere più quote, tali quote devono avere valore uguale ed essere indivisibili.

(c) Aumento del capitale sociale

L'atto costitutivo può prevedere che non sia necessaria una deliberazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di aumento di capitale sociale effettuato entro un determinato periodo e non superiore ad un certo ammontare. Tale

soluzione permetterebbe di aumentare il capitale sociale senza dover convocare l'Assemblea dei Soci ed emendare l'atto costitutivo. In forza di tale meccanismo si risparmiano i costi per la redazione dell'atto notarile necessario per la verbalizzazione dell'Assemblea.

(d) Conferimenti aggiuntivi

Inoltre l'atto costitutivo può prevedere la possibilità dell'Assemblea dei Soci di obbligare i soci a conferire i cosiddetti conferimenti aggiuntivi fino ad un ammontare definito nell'atto costitutivo. I conferimenti aggiuntivi non fanno parte del capitale sociale e possono essere restituiti ai soci con un'apposita deliberazione dell'Assemblea.

(e) Dividendi

I dividendi possono essere distribuiti ai soci una volta all'anno, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. L'atto costitutivo può stabilire tuttavia la possibilità di distribuire ai soci, rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, un acconto di dividendo. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito a tale distribuzione dell'acconto dividendo.

(f) Consiglio di Amministrazione

Può essere composto da uno o più membri, che possono essere nominati per uno o più anni o per un tempo indeterminato. L'atto costitutivo può prevedere varie soluzioni di rappresentanza. A titolo esemplificativo, in caso di Consiglio composto da più persone, la s.r.l. può essere rappresentata:

- da un membro del Consiglio;
- dal Presidente del Consiglio (i membri 'ordinari' del Consiglio sarebbero autorizzati alla rappresentanza solo se agiscono congiuntamente);
- da due (o più) membri del Consiglio che agiscono congiuntamente;
- da un membro del Consiglio che agisce congiuntamente con un'altro membro del Consiglio oppure con un'istitutore (*prokurent*).

L'atto costitutivo può disciplinare la convocazione del Consiglio di Amministrazione oppure le modalità di assunzione delle delibere.

(g) Procura

Il consiglio di amministrazione può nominare il cosiddetto *prokurent* (l'equivalente più vicino in Italia sarebbe l'istitutore) il quale rappresenta la società a nome proprio ad eccezione delle operazioni di vendita o acquisto della proprietà come anche dell'acquisto o la concessione dell'uso dell'azienda. La procura del *prokurent* deve essere registrata presso il registro delle imprese, in ogni caso il *prokurent* non fa parte del consiglio di amministrazione.

(h) Collegio sindacale

Una società a responsabilità limitata può istituire il Collegio sindacale (oppure il cosiddetto Comitato di Revisione), al quale l'atto costitutivo può delegare alcuni poteri di controllo. Il Collegio sindacale può risultare di particolare utilità nel caso di stipulazione di contratti tra i membri del Consiglio di Amministrazione e la società perché in tali situazioni, in mancanza del Collegio sindacale, la società può essere rappresentata soltanto da un procuratore nominato dall'Assemblea dei Soci. Nelle s.r.l. il cui capitale supera i PLN 500.000 e in cui ci sono più di 25 soci, l'istituzione del Collegio sindacale (o della commissione di revisione) è obbligatoria.

(i) Assemblea dei Soci

Secondo il codice delle società commerciali polacco richiedono una delibera dell'Assemblea dei Soci:

- (1) l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività della società e del bilancio sociale per l'esercizio precedente nonché concessione del voto di fiducia ai membri del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio sindacale - se nominato) per l'esercizio delle loro funzioni;
- (2) la distribuzione degli utili oppure la copertura delle perdite;
- (3) le decisioni concernenti le pretese di risarcimento dei danni causati durante la costituzione della società, la sua amministrazione o l'effettuazione dei controlli;
- (4) la vendita o l'affitto dell'impresa oppure di ramo d'azienda ovvero la costituzione di un diritto reale limitato;

- (5) la restituzione dei conferimenti aggiuntivi (se previsti dall'atto costitutivo);
- (6) la stipulazione da parte della società di un contratto di credito, di prestito o di fideiussione o simile, di cui siano parte i membri del Consiglio di Amministrazione, i *prokurent* o i liquidatori o siano stipulati a loro favore;
- (7) l'acquisizione o la vendita di un'immobile oppure di una quota di immobile o altre immobilizzazioni, anche se l'atto costitutivo può derogare a tale regola stabilendo che per tali operazioni non è richiesto il consenso dell'Assemblea dei Soci;
- (8) la conclusione entro 2 anni dalla costituzione della società da parte della società di un contratto di acquisizione di un'immobile, di una quota in un'immobile o di altre immobilizzazioni il cui costo sia superiore di $\frac{1}{4}$ del capitale sociale, tuttavia non inferiore a 50.000 PLN, salvo diverse disposizioni a proposito nell'atto costitutivo;
- (9) altre questioni che sono state riservate alle competenze dell'Assemblea dei Soci nell'atto costitutivo.

Vogliamo sottolineare che un contratto stipulato senza la debita approvazione dell'Assemblea dei Soci è nullo, ad eccezione delle materie in cui è richiesto il consenso dell'Assemblea dei Soci dal contratto sociale e non dalla legge – in quest'ultimo caso si tratta solo di responsabilità personale dei membri del consiglio di amministrazione che hanno agito oltre i limiti delle loro attribuzioni.

D'altra parte il codice delle società commerciali polacco prevede l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di ottenere il consenso dell'Assemblea dei Soci in merito alla conclusione di ogni contratto il cui valore ecceda due volte il valore del capitale sociale. In questo caso però un contratto concluso senza un consenso dell'Assemblea dei Soci sarebbe valido, mentre i membri del Consiglio di Amministrazione risponderebbero nei confronti della società per i danni causati. L'atto costitutivo può derogare al suddetto obbligo.

Secondo il codice delle società commerciali polacco la notifica per l'Assemblea dei soci deve essere inviata almeno 2 settimane prima dell'Assemblea a mezzo corriere, lettera raccomandata oppure e-mail – quest'ultima forma di notifica è ammissibile solamente se previamente accettata dal socio.

Lo stesso codice inoltre prevede che l'Assemblea dei Soci può svolgersi nella sede della società; altri luoghi devono essere previsti dall'atto costitutivo oppure stabiliti dall'Assemblea dei Soci (l'Assemblea ovviamente si può svolgere con la partecipazione dei rappresentanti dei soci, che agiscono in base ad apposita procura).

(j) Vendita delle quote, aumento del capitale sociale, diritto di prelazione

Il codice delle società commerciali polacco, in caso di aumento del capitale sociale prevede che i soci hanno il diritto di priorità, che però può essere escluso dall'atto costitutivo o da delibera dell'Assemblea dei Soci. D'altra parte in caso di vendita delle quote il diritto di prelazione può essere previsto soltanto nell'atto costitutivo.

(k) Ulteriori questioni

L'atto costitutivo può regolare altre questioni di rilevante importanza per i soci, ad esempio:

- modalità di rimborso delle quote;
- clausole di non-concorrenza tra i soci;
- clausola compromissoria;
- regole di distribuzione del patrimonio nel caso di scioglimento della società;
- privilegi nel campo di distribuzione dei dividendi oppure numero di voti collegati alle quote;
- regole di successione delle quote.

* * *

Qualora foste interessati a costituire una NewCo oppure vorrete essere assistiti nel campo del diritto societario, Vi preghiamo di contattare gli autori del presente documento:

avv. Adam Morawski, Managing Partner

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: adam@morawski.eu

avv. Anna Borkowska, Legale Associato

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: a.borkowska@morawski.eu

Alfio Mancani, Legale Associato Responsabile Dip. Italiano

Tel: (+48) 22 250 11 22

E-mail: a.mancani@morawski.eu

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale, il quale potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie concreta.